

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICOPISANO E _____ SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991, PER**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICOPISANO E _____, AI
SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE
381/1991, PER PROGETTO _____**

Addì _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede del Comune di Vicopisano, in Via del Pretorio n° 1.

TRA

Il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. _____, nato/a a _____, il _____, che interviene non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del **COMUNE DI VICOPISANO**, con sede in Vicopisano, via del Pretorio n.1, C.F. 00230610503, domiciliato/a per la carica presso la sede del suddetto Ente, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dagli artt.107 e 109 del D.lgs. n.267/2000, nonché dal decreto del Sindaco n. _____ del _____ giacente in atti d'ufficio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, CF _____ che interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale di _____ con sede in _____ (____), via _____ n.____, P.IVA _____, CF _____, iscritta all'albo Regione _____ delle Cooperative Sociali sezione B, al n. _____ con D.D n. _____ del _____ e iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. _____.

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, co. 1;
- che l'Amministrazione comunale di Vicopisano intende realizzare un progetto di cura e decoro urbano nelle varie località del territorio mediante l'impiego di persone in uscita da percorsi di recupero socio-lavorativo, quindi ricorrere al sistema delle cooperative sociali per l'affidamento di tale servizio, al fine di agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, e al contempo garantire l'immediatezza degli interventi da parte del personale messo a disposizione.
- che le predette persone svantaggiate costituiscono il 30% dei lavoratori;
- la Società Cooperativa _____, ha presentato una proposta metodologica per l'intervento di cura delle aree urbane da realizzarsi con persone appartenenti a categorie socialmente svantaggiate, avente come finalità principale la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l'impiego in mansioni di pubblica utilità e socialmente rilevanti quali la cura del decoro urbano;
- che si rende necessario regolare con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 389/1991;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune affida alla Cooperativa Sociale _____ la realizzazione del progetto _____, come da progetto allegato sub. A, per la cura e il decoro delle aree urbane del territorio comunale con finalità di inserimento socio lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91.

ART. 3 – AMBITO DI INTERVENTO ED ATTIVITÀ

Gli interventi svolti sono inquadrabili come manutenzione di una parte della viabilità e delle aree verdi e pubbliche delle varie località del territorio comunale. A titolo di esempio non esaustivo le attività da svolgere possono consistere nel raddrizzamento e pulitura di cartelli stradali facilmente raggiungibili, taglio minuto dell'erba, raccolta foglie, raccolta dei rifiuti leggeri mossi dal vento, piccole riparazioni su panchine in legno e cestini, copertura con vernice su edifici e proprietà pubbliche di graffiti non autorizzate, altre attività analoghe o complementari alle precedenti.

I piccoli interventi di manutenzione e di cura del decoro urbano delle porzioni di territorio individuate non possono considerarsi sotto alcun profilo sostitutivi degli ordinari servizi manutentivi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, ponendosi con essi in un rapporto di semplice complementarità.

ART. 4 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il responsabile designato dalla cooperativa per le attività convenzionate è individuato nel sig. _____, nella sua qualità di Responsabile dell'area "B" della Cooperativa. Per il Comune, responsabile delle attività oggetto della presente convenzione è il Geom. _____, responsabile dell'U.O.3.2 Ambiente, Protezione Civile, Manutenzioni e Servizi Esterni.

ART. 5 – PERSONE COINVOLTE, MODALITÀ DI ESECUZIONE E VERIFICA E TEMPI DI IMPIEGO

La Cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 3 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi previsti nella presente convenzione, tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta prestazione che delle finalità d'inserimento lavorativo previste. La Cooperativa svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

La Cooperativa si impegna a garantire, per i soggetti sopra indicati, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza. I dipendenti della Cooperativa dovranno essere riconoscibili da apposita casacca con il logo della Società Cooperativa. Gli interventi richiesti dall'Amministrazione Comunale potranno essere di due tipologie:

- Interventi programmati: Tale tipologia di interventi sarà richiesta via email dall'U.O. 3.2 Manutenzioni e Servizi Esterni del Comune alla Cooperativa.

Nella mail saranno specificati la tipologia di intervento, il luogo di intervento e la tempistica entro la quale dovrà essere iniziato il lavoro che comunque non potrà essere inferiore ai 3 gg.

- Interventi Immediati: L'Amministrazione potrà richiedere interventi immediati da effettuarsi nell'arco della giornata lavorativa (a titolo esemplificativo piccoli interventi di manutenzione, raccolta rifiuti ecc.). La richiesta in questo caso potrà essere telefonica, ratificata successivamente per email. La cooperativa dovrà fornire un indirizzo email ed un numero telefonico al quale indirizzare tutte le richieste di intervento.

Tutti i rapporti di intervento e le richieste formulate dal Comune, di cui al comma precedente, saranno conservati a cura del responsabile della Cooperativa per le attività convenzionate ed inoltrati, in copia, con cadenza almeno mensile, al Comune, settore Programmazione e Sviluppo del Territorio – U.O. 3.2. Manutenzioni e Servizi Esterni. Il personale comunale verificherà lo svolgimento delle prestazioni mediante sopralluoghi a cadenza almeno mensile e redigerà apposita relazione nella quale sarà riportato anche l'esito del controllo fatto sulla qualità dell'intervento,

secondo gli standard qualitativi derivanti dalla presente convenzione.

ART. 6 – MATERIALE E ATTREZZATURE

La Cooperativa si obbliga ad eseguire, avvalendosi della propria organizzazione di impresa e con la propria attrezzatura i servizi previsti nel progetto allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che le parti dichiarano di ben conoscere.

ART. 7– VOLONTARI

Potrà essere previsto l'impiego di personale volontario afferente alla Cooperativa sociale nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo.

ART. 8- RISPETTO D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

La Cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione. In particolare la Cooperativa è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nel Documento di Valutazione dei Rischi. Dovrà essere ottemperato alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Dovranno inoltre essere adottati tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

ART. 9 - UTILIZZO PERSONE SVANTAGGIATE

La Cooperativa dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della cooperativa stessa. Per l'adempimento delle obbligazioni relative all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, la Cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n.2 lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto dal progetto allegato. La Cooperativa sociale s'impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - RISPETTO C.C.N.L.

La Cooperativa sociale assicura l'impegno alla applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, per tutte le persone svantaggiate, ed assicura il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti nonché di dare comunicazione dei contributi versati all'Ente committente. Gli atti convenzionali e quelli connessi sono disponibili presso le OO.SS.

ART. 11 - RELAZIONE RISULTATI INSERIMENTO

La Cooperativa sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'ente pubblico una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

ART. 12 - CORRISPETTIVO

Il comune committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione elencate al precedente art. 3 corrisponde alla cooperativa sociale l'importo complessivo di € _____ di cui € _____ per servizio ed € _____ per IVA al 22% a fronte di interventi per monte orario pari a quello indicato nel progetto allegato.

Il servizio verrà liquidato alla ditta per le ore effettivamente eseguite. Tale compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assume, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e tiene conto delle modalità

di manutenzione ordinaria delle aree, strutture, attrezzature e beni messi a disposizione in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e conformi alle esigenze del servizio. Tale somma sarà corrisposta in rate mensili, previa verifica da parte del Comune circa il corretto svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data della fattura. La fattura deve essere rimessa unitamente a riepilogo degli interventi e ore di lavoro effettuati.

Alla cooperativa potranno essere affidati interventi straordinari che esulano da quelli riportati all'art. 3 sulla base di un progetto redatto e approvato dal Comune sul quale la Cooperativa rimetterà specifico preventivo che sarà oggetto di apposito finanziamento.

ART. 13 - RAPPORTI TRA COOPERATIVA E AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa saranno curati dai funzionari della U.O. Manutenzioni e Servizi esterni, salvo restando l'intera responsabilità della Cooperativa. Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto allegato, alla corretta assunzione del personale impiegato, all'assicurazione dei volontari, ed alla tutela degli utenti. Il personale della Cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa sociale designato. Il committente è esonerato da qualunque responsabilità specifica che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la Cooperativa sociale che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso i terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi.

Le parti s'impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività mediante email, pec, telefax e colloqui telefonici. La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto pena la risoluzione del contratto.

ART. 14 – POLIZZE ASSICURATIVE

I soggetti impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione dovranno essere in regola con le disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme in materia di assicurazione del personale dipendente/volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le polizze assicurative stipulate dalla Cooperativa dovranno tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che si dovessero verificare a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

Ai fini di cui ai precedenti commi, la Cooperativa dichiara di aver stipulato in data _____, con la compagnia assicuratrice " _____, agenzia di _____, la polizza n. _____:

- 1) per l'assicurazione del personale volontario adibito all'erogazione delle prestazioni contro gli infortuni per un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per ogni prestatore di lavoro
- 2) per le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per un massimale di € 300.000,00. La Cooperativa dichiara, altresì, di aver prestato, con la medesima polizza di cui sopra, l'assicurazione del personale adibito alle prestazioni oggetto della presente convenzione contro la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di 5.000.000,00 per sinistro e per ogni persona o danni a cose.

Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dalla Cooperativa. A tal fine essa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune per tutti i danni che dovessero accadere durante la durata del servizio prestato dalla Cooperativa stessa.

ART. 15 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La Cooperativa si obbliga a comunicare ogni variazione circa il numero e/o la qualifica dei soggetti adibiti all'erogazione delle prestazioni, le modalità ed i tempi di impiego degli addetti, l'identità del responsabile delle attività oggetto di convenzione.

ART. 16 – DURATA

Le parti convengono espressamente che la durata della presente convenzione è di 12 settimane e comunque fino ad esaurimento del progetto, con decorrenza dalla data di stipula.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 3 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il Comune accerti, a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che le attività convenzionate non sono svolte in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguite con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 3, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata, alla Cooperativa le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla Cooperativa qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi a suo carico. In caso di recesso da parte del Comune ai sensi del primo comma del presente articolo, spetterà alla Cooperativa il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

ART.18 PENALI E ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall'Ente pubblico alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla Cooperativa. Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni; in assenza di volontà della Cooperativa a partecipare all'accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Cooperativa. Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla cooperativa uno o più interventi siano iniziati o terminati in ritardo rispetto alla richiesta dell'Amministrazione comunale si applicherà una penale giornaliera pari a €. 50,00. In caso di accertate gravi inadempienze rispetto ai contenuti della presente convenzione l'Ente richiederà alla cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato entro un congruo tempo.

Qualora la Cooperativa non adempia nel termine indicato o non dimostri la conformità del proprio operato l'Ente potrà procedere alla risoluzione della convenzione. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà tempestivamente informata la Cooperativa mediante lettera raccomandata A.R. Le penalità e le sanzioni a carico della Cooperativa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture emesse dall'impresa.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG _____ assegnato al presente servizio/fornitura. Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i.

Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette

giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati dai subappaltatori e dai subcontraenti, avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. Il contraente si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune di Vicopisano ed alla Prefettura di Pisa la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Vicopisano copia del contratto sottoscritto. I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 20– FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente il foro di Pisa.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali, si dà atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all'assolvimento degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.

ART. 22 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano le attività delle cooperative sociali.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FISCALI

La presente convenzione viene registrata solo in caso di uso ai sensi ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131 e della delibera del C.R.T. n.335 del 10/11/1998 e s.m.i.. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della parte richiedente. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 del D. Lgs 469/97.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione come segue.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Vicopisano

Per la Società Cooperativa